

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D'USO

DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE

DI MUZZANA DEL TURGNANO

Approvato con delibera del C.C. del 08/06/1971

Art. 1

Il Comune di Muzzana del Turgnano, nella persona del Sindaco pro tempore, concede alla Società Sportiva Muzzanese, nella persona del suo Presidente Sig. Cigainero Geom. Giuliano, giusta verbale di nomina 8 maggio 1970 che accerta l'uso del campo sportivo comunale, posto in Via Palazzolo e comprensivo dell'immobile ed attrezzature, di proprietà del Comune, come da elenco-inventario che viene allegato alla seguente disciplinare (all. A).

Art. 2

La concessione avrà durata di anni uno con tacito rinnovo salvo disdetta da darsi, da una delle parti, almeno 60 giorni prima della scadenza a mezzo lettere raccomandata.

Art. 3

La Società Sportiva Muzzanese è tenuta a versare al Comune di Muzzana del Turgnano il canone di affitto simbolico di £. 10.= da corrispondersi entro il 1° gennaio di ciascun anno.

Art. 4

La Società Sportiva Muzzanese potrà disporre dell'immobile e attrezzature di cui al precedente art. 1 per solo uso calcistico, sia per allenamenti quanto per competizioni di campionato od amichevoli.

Qualsiasi diverso uso dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale concedente, su richiesta scritta della Società Sportiva Muzzanese che sarà tenuta a presentare, con anticipo di almeno 15 giorni, apposito programma.

Art. 5

È tassativamente vietata la sub-concessione, sia gratuita che onerosa.

Art. 6

L'Amministrazione Comunale avrà facoltà di disporre dell'immobile e delle attrezzature date in concessione, sia per proprio uso, sia per garantire l'utilizzazione degli impianti a tutti i gruppi sportivi ed alle associazioni operanti nel territorio del Comune anche per l'attuazione di manifestazioni di qualsiasi genere programmate dagli stessi.

Ciò potrà avvenire comunque previa comunicazione scritta che il Comune farà alla Società Sportiva Muzzanese almeno 15 giorni prima, e sempre che l'uso previsto dal presente articolo non pregiudichi l'attuazione del programma della Società Sportiva o comprometta l'integrità del terreno per il gioco del calcio.

Per gli usi previsti dal presente articolo la Società Sportiva Muzzanese non potrà vantare compensi od indennizzi di sorta.

Art. 7

La Società Sportiva Muzzanese è tenuta a provvedere a proprie cure e spese, per tutta la durata della

concessione, nonché ad eseguire tutti i lavori di sistemazione e riparazione ordinarie per la buona conservazione ed uso di quanto è dato in concessione con verbale di constatazione e verifica da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8

Restano a carico del Comune concedente tutte le spese per l'esecuzione di lavori ed opere di straordinaria manutenzione.

Quando la mancata esecuzione di tali opere pregiudichi la conservazione o l'idoneo uso dell'immobile ed attrezzature e l'Amministrazione comunale non abbia provveduto dopo trascorsi venti giorni dall'eventuale segnalazione scritta da parte della Società Sportiva, il sodalizio concessionario potrà provvedervi direttamente con facoltà di rivalsa delle rispettive spese sempre però previa autorizzazione scritta dal Comune.

Art. 9

La Società Sportiva Muzzanese è penalmente e civilmente responsabile, restando l'Amministrazione concedente totalmente sollevata da ogni e qualsiasi danno od incidente che avessero a verificarsi per tutta la durata della concessione e pertanto, a garanzia di ciò, dovrà dare prova all'Amministrazione comunale della avvenuta stipulazione di adeguata polizza R.C.

Art. 10

La Società Sportiva Muzzanese resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni od incidenti che fossero provocati durante le manifestazioni o competenze previste dal precedente art. 6.

Art. 11

L'Amministrazione Comunale avrà piena facoltà di provvedere, in qualsiasi momento e senza alcun benestare da parte della Società Sportiva Muzzanese concessionaria, all'esecuzione di lavori per la realizzazione di nuove infrastrutture sportivo-ricreative.

L'Amministrazione Comunale potrà inoltre apportare modifiche all'attuale sistemazione, sempre che ciò non sia di pregiudizio per l'agibilità del campo sportivo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di disciplinare l'uso di eventuali nuove infrastrutture sportive e di concederne l'uso, a sua discrezione, anche a sodalizi diversi della Società Sportiva Muzzanese, previi opportuni accordi con questa.

Art. 12

La Società Sportiva concessionaria avrà la facoltà di autorizzare l'apposizione, nell'interno dell'immobile recintato, di cartelli, striscioni e manifesti pubblicitari, sempre che ciò sia attuato in maniera da non essere pregiudizievole al decoro, e previo accordo con l'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo degli utenti agli oneri relativi alla tassa affissioni.

La Società Sportiva Muzzanese potrà inoltre, previa regolare autorizzazione dell'Autorità competente, installare chioschi per la vendita di bibite o altro.

Tali chioschi devono, in ogni caso, aver riportato l'autorizzazione dall'Amministrazione dal punto di vista

tecnico, statico e sanitario.

I diritti di posteggio per le installazioni previste dal presente articolo saranno introitati dalla Società Sportiva Muzzanese e resteranno a totale suo favore.

Le relative tariffe dovranno essere preventivamente approvate dall'amministrazione concedente.

Art. 13

La Società Sportiva Muzzanese avrà l'obbligo di sottoporre all'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni stagione calcistica, il completo programma di tutte le competizioni.

Eventuali modifiche al programma stesso dovranno essere comunicate per iscritto all'Amministrazione comunale almeno 30 giorni prima.

Art. 14

La Società Sportiva Muzzanese dovrà mettere a disposizione del Comune n° 6 tessere per l'ingresso gratuito al campo.

Art. 15

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione oggetto del presente disciplinare quando sia accertato che il sodalizio concessionario trascuri la manutenzione dell'immobile e delle attrezzature e non né faccia appropriato e decoroso uso.

Art. 16

La Società Sportiva Muzzanese avrà la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento alla concessione, anche senza motivare, previa disdetta da farsi per iscritto all'Amministrazione comunale almeno 30 giorni prima.

Art. 17

Al termine della concessione, per scadenza contrattuale o per anticipata disdetta da una delle parti, la Società Sportiva Muzzanese non potrà vantare compensi od indennizzi di sorta.

Art. 18

Del Direttivo della Società Sportiva Muzzanese dovrà fare parte di diritto un rappresentante dell'Amministrazione comunale, da questa designato, in qualità di osservatore.

Anche del Collegio dei revisori dei conti della Società Sportiva Muzzanese farà parte un rappresentante della stessa Amministrazione Comunale.

Art. 19

Tutte le spese contrattuali attinenti e conseguenti alla concessione sono a carico della Società Sportiva Muzzanese.

Art. 20

L'Amministrazione Comunale e la Società Sportiva Muzzanese., concessionaria, agli effetti del presente disciplinare, eleggono il proprio domicilio nelle rispettive sedi, in Muzzana del Turgnano.

Art. 21

Per eventuali controversie nascenti nel corso della durata della concessione, od a questa riferentesi, sarà competente a decidere il Foro di Udine.